

FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1161

REGOLAMENTO VERSAMENTI VOLONTARI UNA TANTUM

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio 2019

Art. 1 – Contribuzione Aggiuntiva

1. In aggiunta ai contributi di cui all'art. 8 del vigente Statuto, gli Iscritti al Fondo Pensione Euler Hermes Italia possono effettuare versamenti aggiuntivi una tantum secondo le disposizioni che seguono.

Art. 2 – Contribuzione Aggiuntiva Una Tantum

1. È facoltà dell'iscritto effettuare versamenti annuali aggiuntivi da lui liberamente determinabili, a favore della sua posizione previdenziale presso il Fondo secondo le modalità di cui ai commi che seguono.

2. L'iscritto che intenda effettuare i versamenti di cui al precedente comma deve compilare l'apposito modulo disponibile presso la sede del Fondo Pensione da recapitare a mezzo posta raccomandata unitamente all'"Ordine di Bonifico". La documentazione può essere anche inviata all'indirizzo e-mail Fondo.Pensione@eulerhermes.com.

3. I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico sul C/C bancario intestato a " Fondo Pensione Euler Hermes Italia", IBAN: IT77T0200805202000004698984.

Il predetto bonifico, anche ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle disposizioni vigenti, dovrà riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto la seguente causale: "Codice Fiscale – Cognome e Nome del titolare della posizione previdenziale - Versamento una tantum".

4. Una volta disposta l'operazione di bonifico, occorre inviare copia del presente modulo, unitamente alla copia leggibile della disposizione bancaria, all'indirizzo e-mail: Fondo.Pensione@eulerhermes.com.

5. L'invio al Fondo del modulo e della copia del bonifico deve avvenire in occasione di ogni versamento, fornendo così opportuna evidenza del versamento effettuato sulla propria posizione individuale.

6. Le contribuzioni ricevute entro il 16 del mese saranno investite nel mese in cui pervengono. Le comunicazioni di versamento contributivo che dovessero pervenire oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione entro il mese immediatamente successivo.

7. Il Fondo procederà all'investimento dei versamenti effettuati dall'iscritto solo a seguito dell'avvenuta ricezione del modulo e della copia del bonifico. Il mancato invio dei predetti documenti e/o la loro inesatta compilazione non consentiranno la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti saranno investiti solo successivamente alla risoluzione delle anomalie riscontrate.

8. Ogni Aderente ha la possibilità di verificare nella Comunicazione Periodica di fine anno e nell'area riservata, l'ammontare del contributo corrisposto.

FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1161

9. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale viene effettuato il versamento verrà resa disponibile la Certificazione fiscale relativa alla contribuzione volontaria e i dati relativi al versamento verranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

ART. 3 – Prosecuzione della contribuzione oltre l'età pensionabile

1. L'iscritto che accede alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio può proseguire la contribuzione al Fondo alimentando la propria posizione individuale accesa nella Gestione a Contribuzione Definita a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
2. Modalità di versamento, scadenze di versamento, modalità di valorizzazione dei contributi sono le stesse indicate nel precedente art. 2 relativamente alla contribuzione aggiuntiva libera.

ART. 4 – Norme finali

1. Le previsioni di cui all'art. 2 trovano altresì applicazione nei casi di contribuzione volontaria per sospensione del rapporto di lavoro /aspettativa non retribuita nonché nell'ipotesi di prosecuzione volontaria della contribuzione dopo la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.